



REPUBBLICA ITALIANA

242/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n.

59955 del ruolo generale, proposto da

Procura regionale della Corte dei conti per il Molise,

- appellante

contro

1. **CASTELLI Eliseo**, nato a Stuttgart (Germania) il 10 aprile 1975, c.f. CSTLSE75D10Z112W;
2. **DE CESARE Domenico**, nato a Campobasso il 21 ottobre 1980, c.f. DCSDNC80R21B519H;
3. **PETTI Maurizio**, nato a Campobasso il 6 settembre 1982, c.f. PTTMRZ82P06B519A;
4. **LOMBARDI Rudy**, nato a Campobasso il 21 novembre 1982, c.f.

LMBRDY82S21B519F;

5. **MASTROPIETRO Valentino**, nato a Campobasso il 16 dicembre 1984, c.f. MSTVNT84T16B519R;

6. **LOMBARDI Isabella**, nata a Campobasso il 17 novembre 1976, c.f. LMBSLL76S57B519M;

7. **ROSSI Monia**, nata a Campobasso il 29 marzo 1977, c.f. RSSMNO77C69B519U,

8. **LOMBARDI Sandro**, nato a Campobasso il 29 ottobre 1979, c.f. LMBSDR79R29B519V;

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Ruta, (c.f. RTUGPP65C27B519R, pec rutaeassociati@pec.it) e Margherita Zezza, (c.f. ZZZMGH71B41B519H pec avvmargheritazezza@pec.it) e con gli stessi elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale rutaeassociati@pec.it, come da delega in atti,

- *appellati*

avverso

la sentenza n. 38/2021 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Molise, pubblicata il 26 maggio 2021, non notificata.

Visto l'appello, gli atti e i documenti di causa;

uditi, alla pubblica udienza del 20 settembre 2024, il relatore Cons. Fabio Gaetano Galeffi, il V.P.G. Sabrina D'Alesio e l'avv. Giuseppe Ruta, per gli appellati.

Svolgimento del procedimento

Con atto depositato l'8 aprile 2022, la Procura regionale per il

Molise ha impugnato la sentenza n. 38/2021 della Sezione territoriale, che ha respinto la domanda giudiziale nei confronti di Castelli Eliseo, nella qualità di Sindaco del Comune di Casalciprano (CB) e di De Cesare Domenico, Lombardi Isabella, Lombardi Rudy, Lombardi Sandro, Mastropietro Valentino, Petti Maurizio e Rossi Monia, in qualità di consiglieri del Comune di Casalciprano, oltre che di Di Girolamo Franco in qualità di segretario comunale dello stesso Comune (per quest'ultimo il giudizio è stato dichiarato estinto in primo grado, a seguito del mancato interesse della Procura a proseguire il giudizio nei confronti degli eredi, essendo il medesimo deceduto), relativamente ad un'ipotesi di danno per un importo complessivo di euro 554.379,74.

In relazione ai fatti per cui si controverte, mediante atto di citazione del 6 giugno 2019, la Procura regionale Molise ha contestato agli attuali appellati un'ipotesi di danno erariale, in favore del Comune di Casalciprano (CB), per un importo di euro 554.379,74 oltre accessori, in relazione ad un comportamento asseritamente connotato da colpa grave e caratterizzato dall'illegittima concessione ed affidamento di lavori di realizzazione, manutenzione e gestione di un impianto fotovoltaico, per i mancati introiti derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta da fonti alternative, attraverso impianto fotovoltaico, ed immessa in rete.

La sentenza impugnata, dopo aver preso in esame la natura dell'operazione posta in essere dagli amministratori del Comune di

Casalciprano, ha ritenuto non configurabile il danno asseritamente causato all'ente locale, con riferimento ai mancati introiti derivanti dalla vendita dell'energia elettrica quantificati in euro 554.379,74 poiché il Comune non poteva essere stato danneggiato dalla percezione dei proventi intascati dal privato, non avendo l'Ente diritto a tali proventi. Pertanto - ha ritenuto il Giudice di primo grado - nell'ipotesi in cui i proventi siano stati percepiti indebitamente dal privato, ciò dovrebbe essere semmai avvenuto in danno del GSE, che li ha erogati, e non del Comune. Il Giudice di primo grado ha quindi rigettato la domanda risarcitoria azionata a favore delle finanze comunali, avendola ritenuta infondata per inconfigurabilità, nel caso di specie, di un danno patrimoniale all'erario dell'Ente, nei termini prospettati nell'impianto argomentativo della Procura regionale e precisati nelle conclusioni in citazione. In particolare la sentenza impugnata ha proceduto ad una valutazione del *petitum* sostanziale, dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio con riguardo al rapporto giuridico al quale si riferiscono i fatti allegati, ed ha ritenuto vietati mutamenti dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio come pure nuovi temi d'indagine (Cass. SS.UU. 28/5/2013, n. 13178 e 11/10/2011, n. 20902; Cdc Sez. I App. sent. n. 146/2018; Cass. civ., n. 5838/2016 e n. 2723/2010, Sez. III, n. 1475/2007).

La Procura regionale per il Molise, dopo aver affermato la legittimazione ad agire del Requirente, ha formulato unico complesso motivo di impugnazione, incentrato sulla violazione dei

principi costituzionali in materia di indipendenza e terzietà del Pubblico Ministero contabile; violazione del principio recato dall'art. 81 c.p.c. (inerente la sostituzione processuale), applicabile ex art. 7, comma 2, del c.g.c.; erronea applicazione del principio riferito al carattere non necessario dell'indicazione in citazione del soggetto destinatario del risarcimento, di cui all'art. 86 del codice della giustizia contabile; erroneità/insufficienza della motivazione sul punto. La Procura regionale ha quindi concluso per la condanna degli appellati a pagare a GSE S.p.A., in parti uguali, la somma complessiva di euro 492.782,00 (determinata sottraendo la quota del defunto Di Girolamo Franco), oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del doppio grado; in via del tutto gradata e per mero tuziorismo, per l'ipotesi (cui non si aderisce) che il Giudice d'appello ritenga che la statuizione della Sezione molisana si riferisca al disconoscimento di un presupposto/condizione dell'azione esercitata, la Procura regionale ha chiesto comunque l'annullamento della sentenza gravata e la restituzione degli atti al Giudice territoriale in diversa composizione, per la definizione del giudizio e la pronuncia sulle spese del doppio grado.

Gli appellati si sono costituiti nel giudizio di appello con memoria depositata il 13 novembre 2023, deducendo inammissibilità e infondatezza dell'appello:

- in quanto l'azione è stata esercitata nei confronti del Comune di Casalciprano e non nei confronti del GSE, rispetto al quale è stato avviato altro distinto procedimento iscritto al n. 3797 del registro di

segreteria e sfociato nella sentenza n. 45/2022 della Sezione molisana;

- per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per violazione dei diritti di difesa dei convenuti, in funzione della fattispecie giuridica prospettata dall'attore nell'atto di citazione e poi modificata nell'atto di appello;

- sotto il profilo della genericità e contraddittorietà dell'azione;

- per violazione degli artt. 3, 4, 5, 18, 57 e 67 del c.g.c., in particolare per la richiesta istruttoria rivolta al GSE dopo l'invito a dedurre;

- per violazione dei principi di concentrazione; di celerità, di chiarezza; di riservatezza; di competenza territoriale (per l'ipotesi di mancata adozione di atti da parte del GSE) e di giusto processo.

Gli appellati hanno poi riproposto analiticamente le eccezioni sollevate nel corso del giudizio di primo grado e dichiarate assorbite in sentenza – riguardanti essenzialmente la prescrizione al diritto al risarcimento del danno e l'assenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo - ed hanno quindi rimarcato l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, la legittimità e la conformità della condotta in base a quanto disposto dall'art. 2, comma 173, della l. n. 244/2007; hanno stigmatizzato quindi la illogicità e la contraddittorietà della contestazione formulata nei loro confronti, sostenendo l'assenza dell'elemento oggettivo del presunto danno a carico del Comune di Casalciprano o del GSE, essendo stati raggiunti gli obiettivi e conseguiti i fini che legittimavano il

contributo pubblico, in conformità con i principi di economicità, buon andamento ed efficienza della Pubblica amministrazione.

Hanno infine invocato l'interruzione del nesso di causalità e l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, concludendo nei seguenti termini: dichiarare inammissibile e, comunque, infondato l'atto di appello e la domanda della Procura attrice, accertando l'assenza di danno a carico dell'amministrazione e, in ogni caso, la correttezza della condotta assunta dagli amministratori e l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo agli stessi, stante, in ogni caso, l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave; in subordine, esercitare il potere riduttivo; con ogni conseguenza in ordine alle spese dei due gradi.

Con ordinanza a verbale pronunciata all'udienza del 15 dicembre 2023, questa Sezione - dopo aver rilevato che dal contesto documentale era emersa, per vicende strettamente collegate ai fatti in contestazione avvenuti presso l'amministrazione comunale di Casalciprano (CB) per la realizzazione dello stesso impianto fotovoltaico, la pendenza presso altra Sezione di appello di un atto di impugnazione, iscritto al n. 60671, proposto dagli amministratori dello stesso Comune, avverso la sentenza n. 45/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per il Molise - ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente della Corte dei conti, per l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni ai fini della trattazione congiunta del presente giudizio n. 59955 con il giudizio n. 60671.

Il Presidente della Corte, con decreto del 5 gennaio 2023, ha

disposto di revocare il decreto di assegnazione alla Terza Sezione centrale di appello dell'impugnativa iscritta al n. 60671, proposta avverso la sentenza n. 45/2022 della Sezione giurisdizionale per la regione Molise e di assegnare il suindicato gravame alla Prima Sezione centrale di appello.

All'odierna udienza del 20 settembre 2024, il P.M. ha dichiarato di rinunciare all'appello, ritenendo che il GSE non può essere considerato il soggetto danneggiato, come identificato dal Procuratore Regionale nell'atto di gravame, in quanto l'impianto tecnologico è stato realizzato e non sono state avanzate da parte della società obiezioni in proposito, neppure con riguardo alla cessione dei titoli che era intervenuta dal comune alla società e poi alle società successive. Secondo la Procura Generale, dunque, non vi sarebbe alcun danno nei confronti di GSE, data la realizzazione dell'impianto, e neppure nei confronti del Comune, in quanto la cessione dei titoli era consentita. In aggiunta, il P.M. ha richiamato il vantaggio percepito dal Comune in termini di percentuale sul fatturato e di un minimo garantito di quaranta mila euro annui.

La difesa degli appellati si è riportata agli atti di causa.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare va valutata la dichiarazione compiuta dal rappresentante della Procura generale in udienza in ordine alla rinuncia all'appello.

Al riguardo va rilevato che l'appello della Procura regionale ha

modificato il beneficiario delle pretese risarcitoria nel G.S.E., in luogo del Comune di Casalciprano così come indicato nella citazione.

Questa modifica radicale del soggetto che viene indicato quale destinatario del risarcimento ha determinato una diversa configurazione del danno erariale.

La dichiarazione di rinuncia da parte del P.M., esplicitata in udienza, ha fatto venir meno ogni possibile valutazione da parte di questo Giudicante in ordine alle conseguenze della modifica del soggetto destinatario.

Occorre dunque esaminare in questa sede le conseguenze della dichiarazione di rinuncia agli atti compiuta dal P.M. in udienza.

Ai sensi dell'art. 110 c.g.c., le parti possono rinunciare agli atti del processo in qualunque stato e grado della causa.

Il comma 2 dell'art. 110 consente al pubblico ministero, anche mediante dichiarazione in udienza, di rinunciare agli atti del processo, purché ne dia motivazione, come avvenuto nel caso di specie, in cui la P.G. ha riferito di non aver ravvisato alcun danno nei confronti del G.S.E., né nei confronti del Comune di Casalciprano.

Tuttavia, la rinuncia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme, e nel caso di specie la difesa degli appellati, nel riportarsi agli atti, non ha inteso aderire alla rinuncia dichiarata dal P.M.

Non può quindi essere dichiarata l'estinzione del processo, in

assenza dell'accettazione degli appellati.

Ne consegue il rigetto dell'appello, il quale si mostra infondato per effetto delle motivazioni – riconducibili all'assenza di danno - poste a fondamento della dichiarazione di rinuncia del P.M., ed in relazione a quanto controdedotto dagli appellati nell'atto di costituzione in giudizio.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l'appello va dunque respinto.

Le spese di difesa, in ragione della soccombenza, sono liquidate come in dispositivo, a favore degli appellati ed a carico del Comune di Casalciprano quale ente ritenuto danneggiato nell'atto introduttivo del giudizio, ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i. ed in particolare dell'art. 4, comma 2, del medesimo d.m., rivestendo gli appellati sostanzialmente la stessa posizione processuale ed essendo patrocinati dallo stesso difensore. Nulla per le spese di giudizio, stante l'esito della controversia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello promosso dalla **Procura regionale Molise** ed iscritto al n. **59955** del registro di segreteria, lo respinge, conferma l'impugnata sentenza e liquida le spese di difesa in euro 12.700,00 (dodicimilasettecento/00) a carico del Comune di Casalciprano ed in favore degli appellati, oltre Iva,

cpa e rimborso spese forfetarie, ove dovuti. Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 settembre 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 26/11/2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi